



COMUNICATO UFFICIALE N. 1/L – 1° SETTEMBRE 2020

1/1

Comunicazioni della F.I.G.C.

Si riporta il testo del Com. Uff. n. 72/A della F.I.G.C., pubblicato in data 31 Agosto 2020:

Comunicato Ufficiale n. 72/A

Il Consiglio Federale

- viste le proposte di modifica agli articoli 6, 8, 25, 26 40, 45-*bis* e 48 del Regolamento dell'Associazione Italiana Arbitri, con l'introduzione delle Norme Transitorie III bis e III ter;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di approvare le modifiche agli articoli 6, 8, 25, 26 40, 45-*bis*, 48 del Regolamento dell'Associazione Italiana Arbitri., con l'introduzione delle Norme Transitorie III bis e III ter, il tutto come da testo allegato sub A).

Le predette modifiche entrano in vigore dal 1° settembre 2020.

Pubblicato in Firenze il 1° Settembre 2020

IL PRESIDENTE
Francesco Ghirelli

TITOLO SECONDO – LA STRUTTURA E L'ORGANIZZAZIONE

CAPO PRIMO – GLI ORGANI DIRETTIVI IN GENERE

Art. 6 – Organi associativi, tecnici, disciplinari, amministrativi e consultivi

1. L'AIA assolve le proprie finalità istituzionali e realizza le sue funzioni mediante Organi direttivi, tecnici, disciplinari e di controllo amministrativo e contabile, nonché mediante Commissioni e Servizi.

2. Gli Organi direttivi centrali sono:

- a) l'Assemblea generale;
- b) il Presidente nazionale;
- c) il Vice presidente nazionale;
- d) il Responsabile del settore tecnico arbitrale;
- e) il Comitato nazionale;
- f) il Comitato nazionale in composizione allargata;
- g) il Consiglio centrale.

3. Gli Organi direttivi e tecnici periferici sono:

- a) il Presidente del Comitato regionale e dei Comitati delle Province autonome di Trento e di Bolzano, che svolgono, rispettivamente, funzioni di Organo tecnico regionale (OTR) e provinciale (OTP);
- b) il Comitato regionale (CRA) e il Comitato delle Province autonome di Trento e di Bolzano (CPA);
- c) la Consulta regionale e la Consulta delle Province autonome di Trento e di Bolzano;
- d) il Presidente di sezione, che svolge funzioni di Organo tecnico sezionale (OTS);
- e) l'Organo Tecnico Sezionale (OTS), nominato dal Presidente di Sezione nei casi previsti dal presente Regolamento;
- f) l'Assemblea sezionale;
- g) il Consiglio Direttivo Sezionale.

4. Gli Organi tecnici nazionali sono:

- a) la Commissione arbitri per i campionati nazionali di Serie A e di Serie B (CAN);
- b) la Commissione arbitri per campionati nazionali di Serie C e di Serie A femminile (CAN C);
- c) la Commissione arbitri per i campionati nazionali di Serie D, di Calcio Femminile e del Settore per l'attività giovanile e scolastica (CAN D);
- d) la Commissione arbitri interregionale per gli scambi (CAI);
- e) la Commissione arbitri nazionale per il Calcio a cinque (CAN 5);
- f) la Commissione arbitri nazionale per il Beach Soccer (CAN BS).

5. Gli Organi di disciplina sono:

- a) la Commissione nazionale di disciplina di primo grado;
- b) le Commissioni regionali di disciplina di primo grado;
- c) la Commissione di disciplina d'appello;
- d) la Procura arbitrale.

6. L'organo direttivo per la formazione e l'aggiornamento dell'attività tecnica è il Settore tecnico arbitrale.

7. Gli Organi direttivi di controllo dell'attività amministrativa e contabile sono:

- a) il Servizio ispettivo nazionale;
- b) i Collegi dei revisori sezionali.

8. Le Commissioni e i Servizi sono:

- a) la Commissione esperti legali, a cui sono attribuite funzioni consultive in materia giuridica;
- b) le Commissioni di studio e i Servizi, a cui possono essere affidati specifici incarichi operativi, di proposta e consultivi;
- c) i Servizi con funzione di supporto operativo a favore degli Organi dell'AIA, composti da uno o più

collaboratori e coordinatori.

9. L'organo centrale di garanzia e controllo dell'osservanza del Codice etico è il Comitato dei garanti.

10. Il Consiglio federale, con provvedimento motivato, può nominare un Commissario straordinario dell'AIA attribuendogli i relativi poteri.

OMISSIS

Art. 8 – Presidente nazionale

1. Il Presidente nazionale dell'AIA è eletto, con le modalità indicate nel regolamento elettivo, a scrutinio segreto dai Presidenti sezionali, dai Delegati sezionali, dai Dirigenti benemeriti FIGC associati AIA e dai Dirigenti benemeriti AIA, riuniti in apposita Assemblea generale, e resta in carica per quattro stagioni sportive corrispondenti al quadriennio olimpico.

2. I candidati alla carica di Presidente nazionale devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità di cui all'art. 13 e la candidatura, unitamente alla lista collegata composta dal Vice presidente e da quattro componenti effettivi del Comitato Nazionale, deve essere accompagnata dall'accredito da parte di non meno cinquanta e non più di sessanta associati aventi diritto al voto.

3. Ciascun elettore può, con un voto unico di lista, votare per un candidato Presidente e per la lista collegata, riportando il nominativo del solo candidato Presidente nella scheda che gli viene consegnata.

È proclamato Presidente il candidato, con la lista collegata, che ottiene la metà più uno dei voti dei presenti accreditati.

Qualora nessun candidato ottenga la predetta maggioranza, esaurito lo spoglio delle altre cariche elettive, si procede immediatamente ad un secondo turno elettivo di ballottaggio, cui sono ammessi i due candidati, con la rispettiva lista collegata, che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti dei presenti accreditati ed è proclamato Presidente il candidato che ottiene il maggior numero di voti.

In ogni caso, con la proclamazione del Presidente vengono proclamati eletti automaticamente il Vice presidente ed i quattro componenti effettivi del Comitato nazionale della lista collegata.

4. Il Presidente nazionale rappresenta l'AIA nei rapporti con la FIGC e con tutte le sue componenti interne, nonché nei confronti dei terzi.

5. Il Presidente nazionale indica i principi generali per l'attività tecnica, associativa ed amministrativa dell'AIA, verificandone l'attuazione, ed adotta, sotto la sua esclusiva responsabilità, i provvedimenti che corrispondono alle attribuzioni riconosciutegli dal regolamento e nelle materie non espressamente delegate alla competenza di altri Organi.

6. Il Presidente nazionale, oltre a quanto altrimenti previsto dal presente regolamento o da disposizioni della FIGC:

a) presiede il Comitato nazionale ed il Consiglio centrale, che convoca di sua iniziativa predisponendo l'ordine del giorno dei lavori;

b) coordina e vigila sugli organi associativi e tecnici;

c) sentito il parere degli arbitri effettivi appartenenti al ruolo CAN, nomina il rappresentante degli arbitri in attività tra quelli con la qualifica di arbitri internazionali, che resta in carica per il quadriennio olimpico in corso e decade di diritto in ipotesi di dimissioni o perdita della qualifica di arbitro internazionale, con conseguente nomina, con le stesse modalità, di altro rappresentante che resta in carica sino al termine del medesimo quadriennio;

d) propone al Comitato nazionale la nomina dei componenti degli Organi di disciplina;

e) indice le Assemblee elettive;

f) stipula, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 3, i contratti con i terzi nel rispetto delle norme per l'attività negoziale della FIGC e nei limiti del budget approvato annualmente dalla medesima Federazione;

g) verifica che l'impiego dei fondi ad opera degli Organi direttivi avvenga nel rispetto del Regolamento amministrativo e di contabilità della FIGC e delle norme amministrative interne;

h) emette obbligatoriamente il provvedimento di sospensione cautelare nei confronti degli associati che siano destinatari di misure cautelari restrittive della libertà personale ovvero comportanti divieto di accedere alle manifestazioni sportive; la sospensione cautelare obbligatoria determina l'esclusione

- dell'associato dall'attività tecnica ed associativa e, cessata la misura cautelare, può essere revocata su richiesta dell'interessato ovvero convertita in sospensione facoltativa;
- i) può emettere il provvedimento motivato di sospensione cautelare nei confronti degli associati che siano sottoposti ad indagini per delitti dolosi che recano pregiudizio all'immagine della FIGC o dell'AIA ed alla credibilità della funzione arbitrale; la sospensione cautelare facoltativa ha durata di mesi quattro, prorogabile, persistendone le condizioni, fino al massimo di un anno e determina l'esclusione dell'associato dall'attività tecnica, con facoltà del Presidente dell'AIA di inibire lo svolgimento anche dell'attività associativa;
 - j) propone al Comitato nazionale, nei casi previsti dal Regolamento, la decadenza dei Presidenti sezionali e di tutte le altre cariche elettive;
 - k) propone al Comitato nazionale la nomina del Responsabile e dei componenti della Commissione esperti legali e al Comitato nazionale in composizione allargata la nomina del componente dell'AIA del Comitato dei garanti;
 - l) autorizza i Dirigenti benemeriti, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 49 e 50, gli arbitri benemeriti e gli osservatori arbitrali, a loro domanda scritta, a svolgere incarichi federali di nomina, anche presso le Leghe ed i Settori, per ogni stagione sportiva ovvero per la durata dell'incarico e, con provvedimento motivato, revoca tale autorizzazione;
 - m) propone al Comitato nazionale le nomine di competenza previste dallo Statuto FIGC, dal presente Regolamento e dalle Norme di funzionamento degli Organi tecnici;
 - n) procede, con provvedimento motivato e con le stesse forme e modalità con le quali si è proceduto alla nomina, alla revoca e alla sostituzione di persone da lui nominate;
 - o) su richiesta scritta e motivata dell'interessato, acquisito il preventivo parere scritto del Presidente della Sezione di ultima appartenenza del richiedente e valutata la meritevolezza sulla base del precedente legame, può, se non sono trascorsi più di quattro anni dalla data delle dimissioni o della perdita della qualifica di arbitro, provvedere alla riammissione nell'AIA di ex associati dimissionari o che abbiano perso la qualifica per ipotesi diverse dal non rinnovo tessera e dal ritiro tessera disciplinare, disponendone il nuovo inquadramento, con ricongiungimento della precedente anzianità associativa;
 - p) ad istanza scritta dell'associato e previo parere favorevole scritto del Presidente sezionale, può riconoscere le funzioni di arbitro associativo all'arbitro effettivo, assistente arbitrale ed osservatore arbitrale che, per motivi eccezionali, non è più in grado di svolgere l'attività tecnica e sia giudicato meritevole di proseguire il rapporto associativo ed in grado di contribuire concretamente al buon funzionamento della Sezione di appartenenza; sempre su istanza motivata del Presidente sezionale, può emettere il provvedimento di revoca delle funzioni di arbitro associativo, con conseguente riassunzione della precedente funzione tecnica e, qualora osservatore arbitrale, previo superamento del corso previsto dall'art. 47, comma 8; in ogni caso, gli arbitri associativi non possono superare il limite del 5% della forza sezionale;
 - q) propone al Presidente federale gli associati aventi i requisiti tecnici per la nomina ad arbitri, assistenti e osservatori internazionali, sentiti i responsabili dei rispettivi organi tecnici nazionali;
 - r) nomina, sentito il Vice Presidente ed il Comitato Nazionale, i Dirigenti benemeriti AIA;
 - s) assume, sussistendo comprovati motivi di urgenza e sentito il Vice presidente nazionale, i provvedimenti di competenza del Comitato nazionale diversi da quelli relativi a nomine, sottoponendoli alla ratifica del Comitato nazionale alla prima riunione successiva.

OMISSIS

Art. 25 – Organi tecnici in genere

1. Tutti gli Organi che svolgono funzioni tecniche, ad eccezione del Presidente sezionale con funzioni di Organo Tecnico Sezionale, restano in carica per una stagione sportiva ed eventuali componenti nominati nel corso della stessa cessano automaticamente dalle funzioni al suo termine.
2. Gli Organi Tecnici provvedono:
 - a) ad impartire agli arbitri in organico le direttive specifiche per la loro attività, all'interno degli indirizzi generali stabiliti dal Comitato Nazionale;
 - b) con autonomia operativa del Responsabile dell'Organo Tecnico, alle designazioni di competenza;

- c) alle prove atletiche, ai raduni e, ove previsti, ai controlli sanitari degli arbitri in organico, previa loro convocazione, anche per le sessioni successive in caso di assenza senza preventiva e documentata giustificazione, per iscritto o in via telematica tramite la piattaforma informatica AIA e previa autorizzazione del Comitato Nazionale, ove necessaria;
- d) in attuazione delle Norme per il loro funzionamento, all'impiego ed al controllo tecnico degli arbitri in organico;
- e) ad assolvere l'obbligo di informativa sulle risultanze tecniche degli arbitri in organico con le modalità fissate dalle Norme di funzionamento;
- f) a redigere la graduatoria di merito di fine stagione da inviare al controllo del Comitato Nazionale per gli Organi tecnici periferici e da proporre al Comitato Nazionale per gli Organi tecnici nazionali, indicando il numero delle dimissioni richieste, delle nuove immissioni e degli associati da proporre per l'eventuale passaggio alla categoria superiore.
3. Gli Organi Tecnici possono accordare agli arbitri a propria disposizione congedi come previsto dal successivo art. 41 e possono disporre la sospensione tecnica fino ad un massimo di due mesi per inadempienze tecniche, atletiche o comportamentali che non investano l'aspetto disciplinare.
4. Gli Organi Tecnici sono tenuti a custodire ed aggiornare il fascicolo personale degli associati, acquisito all'atto del loro inquadramento, nonché a trasmetterlo a quello di nuova destinazione.
5. Tutti gli Organi Tecnici devono rispettare nell'esercizio delle loro attribuzioni e competenze le Norme di funzionamento approvate dal Comitato Nazionale.
6. Gli Organi Tecnici nell'esercizio delle loro funzioni potranno richiedere al Presidente dell'AIA direttive ed autorizzazioni per risolvere situazioni di urgenza che, comunque, dovranno essere ratificate o revocate dal Comitato Nazionale alla prima riunione utile.
7. Ai responsabili e componenti degli Organi Tecnici nazionali e periferici è fatto divieto di svolgere altra attività tecnica ed associativa fino al termine del loro incarico, restando congelati nel precedente ruolo di appartenenza.
8. I responsabili e componenti degli Organi Tecnici Nazionali CAN, CAN C, CAN D e CAI non possono permanere nella medesima funzione all'interno dello stesso Organo Tecnico per più di quattro stagioni sportive, anche non consecutive.
- I responsabili e componenti degli Organi Tecnici Nazionali CAN 5 e CAN BS non possono permanere nella medesima funzione all'interno dello stesso Organo Tecnico per più di sei stagioni sportive, anche non consecutive.
- I Presidenti e Componenti dei Comitati regionali e provinciali non possono permanere nella stessa funzione per di più di otto stagioni, anche non consecutive, fatta salva la possibilità di deroga motivata da parte del Comitato Nazionale.
- I predetti limiti di permanenza non si applicano al responsabile dell'Organo Tecnico Sezionale ed ai componenti dello stesso.

Art. 26 – Organi Tecnici Nazionali

1. La Commissione Arbitri per i campionati di serie A e di serie B (CAN) provvede alle designazioni arbitrali per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti di Serie A, dalla Lega Nazionale Professionisti di Serie B e per quelle eventualmente richieste dalla FIGC al Presidente dell'AIA, nonché alle designazioni per le gare ove è prevista la video assistenza arbitrale.
2. La Commissione Arbitri per il campionato di Serie C (CAN C) provvede alle designazioni arbitrali per le gare organizzate dalla Lega Pro, **per le gare del campionato Nazionale di Serie A femminile e di Coppa Italia organizzate dalla Divisione Calcio Femminile, nonché** per quelle eventualmente richieste dalla FIGC al Presidente dell'AIA..
3. La Commissione Arbitri per i campionati nazionali di Serie D, per **le altre competizioni** nazionali di calcio Femminile e del Settore per l'Attività Giovanile e scolastica (CAN D) provvede alle designazioni arbitrali per le gare organizzate dal Dipartimento dell'Interregionale, **per le gare delle altre competizioni** di calcio femminile **organizzate dalla Divisione Calcio Femminile** e di quelle del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, **nonché** per quelle eventualmente richieste dalla FIGC al Presidente dell'AIA.
4. La Commissione Arbitri Interregionale per gli scambi (CAI), provvede alle designazioni arbitrali

per le gare organizzate dalla LND, dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e per le gare del **campionato di Serie C** di Calcio Femminile e per quelle eventualmente richieste dalla FIGC al Presidente dell'AIA.

5. La Commissione Arbitri Nazionale per il Calcio a Cinque (CAN 5) provvede alle designazioni arbitrali per tutti i campionati organizzati dalla Divisione calcio a cinque della LND e per quelle eventualmente richieste dalla FIGC al Presidente dell'AIA

6. La Commissione Arbitri Nazionale per il Beach Soccer (CAN BS) provvede alle designazioni arbitrali per tutti i campionati organizzati dal Dipartimento Beach Soccer della LND e per le gare eventualmente richieste dalla FIGC al Presidente dell'AIA.

7. Il Comitato Nazionale può autorizzare gli Organi Tecnici Nazionali a delegare le designazioni di arbitri e assistenti arbitrali, ovvero dei soli arbitri o dei soli assistenti, in gare di loro competenza ad altri Organi Tecnici operanti in campionati di livello inferiore o superiore.

8. Gli Organi Tecnici Nazionali sono composti da un Responsabile nominato dal Comitato Nazionale su proposta del Presidente dell'AIA, nonché da un numero di componenti fissato dal Comitato Nazionale, che provvede alla loro nomina su proposta del Presidente dell'AIA, sentito il Responsabile stesso.

OMISSIS

Art. 40 – Doveri degli Arbitri

1. Gli arbitri sono tenuti a svolgere le proprie funzioni con lealtà sportiva, in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio, nonché a comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile alla attività sportiva, con trasparenza, correttezza e probità.

2. Gli stessi devono osservare lo Statuto e le altre norme della FIGC, nonché ogni altra direttiva e disposizione emanata dagli organi federali.

3. Gli arbitri, in ragione della peculiarità del loro ruolo, sono altresì obbligati:

a) ad osservare il presente Regolamento, le norme secondarie ed ogni altra direttiva e disposizione emanata dai competenti organi associativi, nonché a rispettare il codice etico e di comportamento;

b) a mantenere tra loro rapporti verbali ed epistolari secondo i principi di colleganza e di rispetto dei ruoli istituzionali ricoperti;

c) ad improntare il loro comportamento, anche estraneo allo svolgimento della attività sportiva e nei rapporti con colleghi e terzi, ai principi di lealtà, trasparenza, rettitudine e della comune morale, a difesa della credibilità ed immagine dell'AIA e del loro ruolo arbitrale;

d) a non adire qualsiasi via legale nei confronti di altri tesserati FIGC o associati per fatti inerenti e comunque connessi con l'attività tecnica sportiva e la vita associativa, senza averne fatto preventiva richiesta scritta, rispettivamente, al Presidente della FIGC o dell'AIA e senza aver poi ottenuto dal Presidente FIGC la relativa autorizzazione scritta a procedere nei confronti di altri tesserati e dal Presidente dell'AIA nei confronti di altri associati;

e) ad accettare, in ragione della loro appartenenza all'ordinamento settoriale sportivo e dei vincoli assunti con la costituzione del rapporto associativo, la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla FIGC o dall'AIA, dai suoi Organi o soggetti delegati nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell'attività federale, nonché nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico, rinunciando ad adire qualsiasi Autorità Giudiziaria;

f) a collaborare fattivamente e lealmente con gli Organi disciplinari;

g) ad accettare il principio dell'assoluta insindacabilità delle decisioni di natura tecnica;

h) a compilare con assoluta veridicità la propria scheda anagrafica personale ed il proprio foglio notizie, tramite la piattaforma informatica AIA, ed a segnalare immediatamente eventuali variazioni, compresi cambi di residenza o domicilio, nonché la sussistenza di qualsiasi eventuale rapporto, diretto o anche indiretto, con società calcistiche, al fine di permettere la tempestiva verifica di situazioni di incompatibilità;

i) ad assolvere con tempestività e con la massima fedeltà al potere referendario ed alle eventuali richieste di integrazione;

j) a dirigere gare, assolvere incarichi, partecipare a raduni, prove tecnico-atletiche, corsi di qualificazione e di aggiornamento, salvo i casi di giustificato impedimento da segnalare in via

preventiva, e comunque a svolgere assidua e qualificata attività arbitrale;

l) a frequentare le riunioni tecniche obbligatorie, giustificando anticipatamente eventuali assenze, ad eccezione degli associati che fanno parte degli Organi direttivi nazionali, regionali e provinciali indicati all'art. 6; costituisce fattispecie disciplinarmente rilevante l'assenza ingiustificata a cinque riunioni tecniche anche non consecutive nella medesima stagione sportiva;

m) a versare, presso la sezione di appartenenza, le quote associative di ogni anno solare con decorrenza dal mese di assunzione della qualifica arbitrale, ad eccezione degli associati esonerati ai sensi dell'art. 23, comma 3 lett. o); il versamento deve essere effettuato in via anticipata per ogni annualità o in unica soluzione entro il mese di marzo o in due ratei semestrali entro i mesi di marzo e di settembre e l'omesso pagamento alla scadenza del mese di marzo impedisce il beneficio del versamento in due ratei; gli associati che non provvedono al pagamento alle predette scadenze vengono da tali date considerati morosi ad ogni effetto previsto dal presente regolamento e dalle norme secondarie, mentre costituisce fattispecie disciplinarmente rilevante la morosità, totale o parziale, che persista decorsi tre mesi dalle medesime scadenze e sia stata previamente contestata all'associato dal Presidente di Sezione tramite la piattaforma informatica AIA;

n) ad astenersi dal comunicare ad altri associati, salvo al proprio Presidente di Sezione, ed a terzi le designazioni ricevute per assolvere incarichi tecnici e dal comunicare il contenuto dei referti e delle relazioni trasmessi agli Organi tecnici;

o) a segnalare con immediatezza all'Organo Tecnico ogni anomalia che possa menomare la propria idoneità psico-fisica all'attività arbitrale;

p) a segnalare immediatamente al proprio Organo tecnico ogni notizia comunque acquisita di illecito sportivo consumato o tentato;

q) ad attenersi alla disciplina generale in materia di divieto di assunzione di sostanze che alterino le prestazioni sportive;

r) a segnalare con immediatezza al Presidente Sezionale le sentenze dichiarative personali di fallimento o di liquidazione giudiziale, gli avvisi di garanzia ricevuti e la pendenza di procedimenti penali per reati dolosi, le misure restrittive della libertà personale cui si è sottoposti, i provvedimenti di divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive, le sentenze penali di condanna per reati dolosi anche non definitive;

s) a presentare tempestiva e motivata richiesta scritta di congedo temporaneo in caso di impedimento all'esercizio delle funzioni tecniche ai sensi dell'art. 41;

t) a consegnare al proprio Organo Tecnico l'originale del certificato di idoneità prescritto dalle vigenti norme sanitarie per l'esercizio dell'attività sportiva agonistica;

u) a segnalare con immediatezza all'Autorità di Pubblica Sicurezza ed al Presidente di Sezione lo smarrimento e la sottrazione della sua tessera federale;

v) a ritirare la tessera federale entro due mesi, salvo giustificati motivi, dalla comunicazione inviata per via telematica tramite la piattaforma informatica AIA.

4. Agli arbitri è fatto divieto:

a) di dirigere o fungere da assistente arbitrale in gare che non rientrano nell'attività calcistica organizzata o autorizzata dalla FIGC, salva espressa deroga concessa dal Presidente di Sezione per soli scopi sociali e ad esclusione delle gare in ambito studentesco organizzate, in piena autonomia e responsabilità, dagli istituti scolastici di appartenenza degli arbitri;

b) di svolgere attività agonistica, tecnica, dirigenziale e collaborativa presso società calcistiche, anche non affiliate alla FIGC, ed enti di promozione sportiva che svolgono attività calcistica, ad esclusione di eventuali deroghe concordate tra l'AIA, la FIGC e le Leghe ed Enti di competenza;

c) di rappresentare società calcistiche a qualsiasi titolo e di intrattenere con le stesse rapporti di lavoro dipendente, rapporti imprenditoriali e commerciali in proprio o per conto di enti, società o ditte partecipate, amministrare o per cui prestino, ad ogni titolo, attività lavorativa nonché di intrattenere rapporti libero professionali non occasionali;

d) di rilasciare interviste a qualsiasi mezzo di informazione o fare dichiarazioni pubbliche in qualsiasi forma, anche a mezzo siti internet, articoli di stampa, attività e collaborazioni giornalistiche o la partecipazione a gruppi di discussione, posta elettronica, forum, blog, social network o simili, che attengano le gare dirette e gli incarichi espletati da ogni associato, salvo espressa autorizzazione del Presidente dell'AIA; gli arbitri, previa sempre autorizzazione del Presidente dell'AIA, possono

rilasciare dichiarazioni ed interviste sulle prestazioni espletate solo dopo che il Giudice Sportivo ha deliberato in merito alle gare, purché consistano in meri chiarimenti o precisazioni e non comportino alcun riferimento alla valutazione del comportamento tecnico e disciplinare di altri tesserati AIA o FIGC;

e) di rilasciare dichiarazioni pubbliche in qualsiasi forma attinenti ogni aspetto tecnico ed associativo dell'AIA, anche a mezzo siti internet o la partecipazione a gruppi di discussione, posta elettronica, forum, blog, social network o simili, in modo anonimo ovvero mediante utilizzo di nomi di fantasia o "nickname" atti ad impedire l'immediata identificazione del suo autore; in ogni caso, eventuali dichiarazioni non rientranti nei predetti divieti devono essere rilasciate nel rispetto dei principi costituzionalmente garantiti nonché dei principi fissati dal presente articolo e, in particolare, di quelli indicati ai capi b) e c) del precedente comma;

f) di intrattenere, per gli arbitri a disposizione degli OO.TT.NN., rapporti professionali e di collaborazione in qualsiasi forma anche occasionale e non continuativa con i mezzi di informazione su argomenti inerenti il giuoco del calcio;

g) di svolgere attività o propaganda politica nell'ambito federale e associativo;

h) di praticare nelle sedi sezionali giuochi di qualsiasi specie con poste che eccedono un valore puramente simbolico;

i) per gli arbitri, VAR PRO, assistenti, osservatori, responsabili e componenti a qualsiasi titolo inquadrati negli Organi Tecnici Nazionali (CAN, CAN C, CAN D, CAI, CAN 5 e CAN BS) e per i componenti del Comitato Nazionale, di effettuare od accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, anche presso i soggetti autorizzati a riceverle, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri organizzati nell'ambito della FIFA, della UEFA e della FIGC;

l) per gli arbitri, assistenti, osservatori a qualsiasi titolo inquadrati negli Organi Tecnici Periferici, di effettuare od accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, presso soggetti non autorizzati a riceverle, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri organizzati nell'ambito della FIFA, della UEFA e della FIGC;

m) di fare o ricevere regali da altri associati, tesserati, società calcistiche che eccedano il modico valore e violino i principi fissati dal codice etico e di comportamento e le disposizioni emanate dagli Organi direttivi, tecnici ed associativi, con obbligo di rifiutarli e di darne immediata segnalazione ai propri dirigenti;

n) di utilizzare ai fini personali, estranei alle finalità associative, i beni e gli strumenti di appartenenza dell'AIA e delle sue articolazioni periferiche;

o) di svolgere attività di carattere propagandistico e di proselitismo in qualsiasi forma prima della formale indizione delle assemblee elettive; una volta indette le elezioni i candidati sono autorizzati al rilascio di interviste e dichiarazioni ai mezzi di comunicazione al fine di rendere pubbliche le ragioni della propria candidatura ed i programmi, senza necessità della autorizzazione del Presidente AIA.

OMISSIS

Art. 45-bis – Arbitri Effettivi VAR PRO

1. La qualifica di arbitro effettivo VAR PRO si ottiene a seguito di inserimento nel ruolo degli arbitri effettivi con funzioni di *video assistant referee* – VAR a disposizione della Commissione Arbitri Nazionale.

2. Possono essere inseriti nel ruolo degli arbitri effettivi VAR PRO esclusivamente gli arbitri effettivi avvicendati dalla Commissione Arbitri Nazionale per i campionati di Serie A e di Serie B in possesso dei requisiti disposti dalle Norme di Funzionamento e con le modalità ivi fissate.

3. Gli arbitri effettivi VAR PRO dimessi dalla CAN non possono essere più riproposti per il passaggio al medesimo Organo Tecnico nella stessa qualifica arbitrale.

OMISSIS

Art. 48 – Arbitri Benemeriti

1. Il Comitato Nazionale, su proposta del Presidente dell'AIA, nomina, in ogni stagione sportiva,

Arbitri Benemeriti gli associati in possesso dei seguenti requisiti:

- a) abbiano conseguito la qualifica di osservatore arbitrale;
- b) non abbiano riportato sanzioni disciplinari durante le ultime due stagioni sportive;
- c) non abbiano riportato sanzioni disciplinari, passate in giudicato, di durata superiore complessivamente ad un anno nel corso degli ultimi dieci anni, salva riabilitazione;
- d) non abbiano alcun procedimento disciplinare in corso;
- e) non abbiano riportato condanna penale passata in giudicato per reato non colposo a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;

e di almeno uno dei seguenti requisiti:

- g) siano stati arbitro o assistente internazionale;
- h) abbiano diretto, con le funzioni di arbitro, almeno 50 gare di Serie A;
- i) abbiano maturato i cinquanta anni d'anzianità arbitrale.

2. Il Comitato Nazionale, ogni biennio, predispone e comunica i criteri di una graduatoria nazionale per il conseguimento della qualifica di arbitro benemerito e nomina Arbitri Benemeriti gli associati che possiedano tutti i requisiti di cui ai capi da a) ad f) del precedente comma e, inoltre, abbiano maturato i 20 anni d'anzianità arbitrale ed abbiano svolto qualificata attività tecnica ed associativa tale da far conseguire il punteggio minimo prefissato nella predetta graduatoria.

3. Il Comitato Nazionale, su proposta del Presidente dell'AIA, può altresì nominare Arbitri Benemeriti gli associati che, in possesso dei requisiti di cui ai capi da a) ad f) del primo comma e privi di quelli ulteriori indicati nel precedente comma, si siano resi particolarmente meritevoli in relazione al contributo offerto all'Associazione o per altre speciali ragioni.

4. Gli arbitri benemeriti mantengono le funzioni tecniche specifiche degli osservatori arbitrali e sono, pertanto, tenuti a svolgere qualificata attività tecnica presso l'OT di appartenenza e a partecipare ai corsi di aggiornamento e superare le relative prove e, in difetto, sono soggetti a non rinnovo tessera per inidoneità tecnica.

5. Gli arbitri benemeriti che ne facciano domanda e abbiano compiuto il 65° anno d'età possono richiedere al Presidente Sezionale l'esonero dallo svolgere attività tecnica, dal frequentare le riunioni obbligatorie sezionali e dal pagamento delle quote associative.

6. Il Comitato Nazionale provvede ad una periodica revisione del ruolo degli Arbitri Benemeriti sulla base delle segnalazioni dei Presidenti di Sezione e delle risultanze ispettive e delibera la revoca della benemerenzza per gli associati:

- a) che abbiano riportato sanzioni disciplinari, passate in giudicato, di durata superiore complessivamente ad un anno;
- b) che abbiano riportato condanna penale passata in giudicato per reato non colposo a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno.

7. Gli arbitri benemeriti, a qualunque titolo avvicendati dalle funzioni di osservatore arbitrale da un Organo Tecnico Nazionale, non possono essere riproposti nei ruoli dello stesso Organo Tecnico Nazionale od inferiore, mentre possono essere proposti per l'inserimento nei ruoli di un OTN superiore qualora ricorrano i requisiti previsti dalle Norme di Funzionamento.

Norme transitorie e finali

OMISSIS

III bis. L'inquadramento nel ruolo A.E. VAR PRO con i criteri previsti dall'art. 33, comma 3, decorre dalla stagione sportiva 2020/2021. Al termine della stagione sportiva 2019/2020 e soltanto per detta stagione possono transitare nel ruolo degli A.E. VAR PRO gli arbitri avvicendati dalla CAN A e dalla CAN B per limiti di età o di permanenza nel ruolo.

III ter. Le modifiche di cui agli articoli 6, 8, 25, 26 40, 45-bis e 48 entrano in vigore il giorno 1° settembre 2020.

OMISSIS